



# Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

### OGGETTO:

**OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - Modificazione degli artt. 12-14-37-41-70. Approvazione**

L'anno **duemiladodici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione \* ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERALE Aldo - Presidente	Sì
2. GARNERONE Enzo - Assessore	Sì
3. RABBIA Germano - Vice Sindaco	Sì
4. ARMANDO Tiziano - Assessore	Sì
5. ROSSO Diego - Assessore	Sì
6. PAGOTTO Giovanni - Consigliere	Sì
7. FANESI Luca Vincenzo - Assessore	Sì
8. MILANO Mauro - Consigliere	Sì
9. FERRERO Gianfranco - Assessore	Sì
10. GIORDANO Flavio - Consigliere	Sì
11. BLESIO Matteo - Consigliere	Giust.
12. SERALE Piero - Consigliere	Giust.
13. TONELLO Aurelio - Consigliere	Sì
14. MASSA Giovanni - Consigliere	Sì
15. VILLAR Manuela - Consigliere	Sì
16. ARMANDO Francesco - Consigliere	Sì
17. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. SERALE Aldo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici;

- Richiamata la Deliberazione del C.C. N° 30 in data 06/06/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- Constatato che sul Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato, l'ASL CN 1 - Settore - Medicina legale - Cuneo con nota in data 25/06/2008 prot. 16846, pervenuta in data 30/06/2008 prot. 5063, ha espresso il parere ed ha richiesto l'introduzione di alcune modifiche relativamente all'art. 14 in materia di riscontri diagnostici, all'art. 16 in materia di autopsie ed all'art. 43 in materia di cremazione;
- Richiamata la Deliberazione del C.C. N° 11 in data 23/03/2009, con la quale sono state modificate alcune norme del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per adeguarne il testo al parere dell'ASL CN 1 - Settore - Medicina legale - Cuneo;
- Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina la materia del periodo di osservazione per adeguarlo ai disposti dell'art. 3 della L.R. 03/08/2011 N° 15;
- Preso dunque atto che viene proposto dalla Giunta Comunale di modificare l'art. 12 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel seguente modo:

art. 12 - Osservazione e trattamento sul cadavere

*I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, per: a) il periodo di osservazione; b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.*

- Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 14 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina la materia del riscontro diagnostico per adeguarlo ai disposti dell'art. 4 della L.R. 03/08/2011 N° 15;



- Preso dunque atto che viene proposto dalla Giunta Comunale di modificare l'art. 14 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel seguente modo:

art. 14 - Riscontro diagnostico

*Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.*

- Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 37 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina la materia delle esumazioni ordinarie, per introdurre la facoltà di ricorso alla cremazione dei resti ossei e per meglio disciplinare i trattamenti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- Preso dunque atto che viene proposto dalla Giunta Comunale di modificare l'art. 37 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel seguente modo (le modifiche sono quelle trascritte in neretto):

art. 37 - Esumazioni ordinarie

*Le esumazioni ordinarie possono essere compiute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre. Non sono permesse esumazioni nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 20 ottobre al 10 novembre. Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite sempre nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. Nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle in altre sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero. In questa seconda ipotesi sull'esterno del contenitore che raccoglie i resti ossei dovrà essere riportato il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere anche avviati alla cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti ossei sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione ai sensi dell'art. 45 e seguenti del presente regolamento. Sui resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione, sono consentiti i seguenti trattamenti:*

*a) ulteriore permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;  
b) trasferimento in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;  
c) avviamento, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in un contenitore facilmente combustibile.*

*Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale di Polizia Municipale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente individuabile. In caso contrario saranno alienate a favore del Comune. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di esumazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 41 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina la materia delle estumulazioni ordinarie, per introdurre la facoltà di ricorso alla cremazione dei resti ossei e per meglio disciplinare i trattamenti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- Preso dunque atto che viene proposto dalla Giunta Comunale di modificare l'art. 41 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nel seguente modo (le modifiche sono quelle trascritte in neretto):



#### art. 41 - Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. I resti ossei, e cioè le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle estumulazioni sono depositati nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierli in altre sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero. In questa seconda ipotesi sull'esterno del contenitore che raccoglie i resti ossei dovrà essere riportato il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto estumulato. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere anche avviati alla cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti ossei sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione ai sensi dell'art. 45 e seguenti del presente regolamento. Sui resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, derivanti da estumulazione ordinaria, sono consentiti i seguenti trattamenti:

a) inumazione, purchè all'interno di un contenitore biodegradabile (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi da reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purchè tali sostanze non siano nocive o tossiche, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in 5 (cinque) anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ed in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

b) avviamento alla cremazione, purchè in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.

Tutti rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

- Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 70 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina la materia relativa alla retrocessione al Comune dei loculi e/o delle aree per la costruzione delle edicole funerarie;

- Preso atto che viene quindi proposto dalla Giunta Comunale di stralciare l'attuale articolo 70 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per sostituirlo con il novellato art. 70 e con il successivo art. 70 bis aventi il seguente tenore:

#### art. 70 - Disciplina e retrocessione di loculi cimiteriali

I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un loculo dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune.

E fatto assolutamente divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato il loculo avuto in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di loculi fra privati è nulla.

La domanda di retrocessione del loculo, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica, e dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.

Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della presentazione della richiesta di retrocessione e verrà computato con riferimento a quella dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi. La somma da rimborsare viene determinata nel seguente modo:

a) Se la retrocessione avviene entro 5 (cinque) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 70% della tariffa vigente nel caso di

- loculo inutilizzato, è invece pari al 50% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;*
- b) *Se la retrocessione avviene decorsi i 5 (cinque) anni e sino ai 20 (venti) anni compresi, dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 30% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;*
  - c) *Se la retrocessione avviene decorsi i 21 (ventuno) anni e sino ai 40 (quaranta) anni compresi, dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 40% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 20% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;*
  - d) *Se la retrocessione avviene oltre i 40 (quaranta) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 10% della tariffa vigente a prescindere dal suo utilizzo;*

*Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun casi rimborsate le spese contrattuali sostenute.*

**art. 70 bis - Disciplina e retrocessione di aree per la costruzione di edicole funerarie**

*I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un'area per la costruzione di una edicola funeraria dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune.*

*E fatto assolutamente divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato l'area avuta in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di aree cimiteriali fra privati è nulla.*

*La domanda di retrocessione dell'area cimiteriale, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica, e dovrà contenere gli estremi dell'area cimiteriale concessa e del contratto di concessione stipulato.*

*Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della presentazione della richiesta di retrocessione e verrà computato con riferimento a quella dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi. La somma da rimborsare viene determinata nel seguente modo:*

- a) *Se la retrocessione avviene entro 2 (due) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 70% della tariffa vigente;*
- b) *Se la retrocessione avviene decorsi i 2 (due) anni dalla data del contratto di concessione o nei casi di decadenza della concessione medesima ai sensi dell'art. 69 del presente regolamento, la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa vigente.*

*Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun casi rimborsate le spese contrattuali sostenute.*

- Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Visto i D.P.R. 10/09/1990 N° 285 e s.m.i.
- Vista la Circolare del Ministero della sanità in data 24/06/1993 N° 27, esplicativa del "Regolamento di Polizia Mortuaria";
- Vista la Circolare del Ministero della sanità in data 31/07/1998 N° 10, esplicativa del "Regolamento di Polizia Mortuaria";
- Visto il D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;
- Visto il parere in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
- Dato atto che la Deliberazione presente non presenta aspetti contabili e che pertanto non necessita il parere di regolarità contabile;
- Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 - punto n. 4 - lett. a) del T.U. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

- Uditi gli interventi qui di seguito riportati:

Tonello chiede chiarimenti in merito alle percentuali di valore sui rimborsi e perché queste siano state graduate al 70%, 50% e 40%;  
Garnerone risponde che il Comune non intende speculare sul valore di questi beni;  
Tonello si dice non d'accordo sulle percentuali.

- Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:  
Presenti N. 15; Astenuti N. 1 (consigliere Tonello per le motivazioni su esposte);  
Votanti N. 14; Voti: Favorevoli N. 14; Contrari N. ZERO;

## D E L I B E R A

- 1) Di sostituire l'attuale articolo 12 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con il novellato art. 12 avente il seguente tenore:

*art. 12 - Osservazione e trattamento sul cadavere*

*I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, per: a) il periodo di osservazione; b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.*

- 2) Di sostituire l'attuale articolo 14 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con il novellato art. 14 avente il seguente tenore:

*art. 14 - Riscontro diagnostico*

*Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico*

*curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.*

- 3) Di sostituire l'attuale articolo 37 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con il novellato art. 37 (in neretto sono evidenziate le modifiche introdotte) avente il seguente tenore:

art. 37 - Esumazioni ordinarie

*Le esumazioni ordinarie possono essere compiute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre. Non sono permesse esumazioni nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 20 ottobre al 10 novembre. Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite sempre nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. Nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle in altre sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero. In questa seconda ipotesi sull'esterno del contenitore che raccoglie i resti ossei dovrà essere riportato il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere anche avviati alla cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione rei resti ossei sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione ai sensi dell'art. 45 e seguenti del presente regolamento. Sui resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione, sono consentiti i seguenti trattamenti:*

- a) ulteriore permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;  
b) trasferimento in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;  
c) avviamento, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in un contenitore facilmente combustibile.*

*Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale di Polizia Municipale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente individuabile. In caso contrario saranno alienate a favore del Comune. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di esumazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.*

- 4) Di sostituire l'attuale articolo 41 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con il novellato art. 41 (in neretto sono evidenziate le modifiche introdotte) avente il seguente:

art. 41 - Estumulazioni ordinarie

*Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. I resti ossei, e cioè le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle estumulazioni sono depositati nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierli in altre sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero. In questa seconda ipotesi sull'esterno del contenitore che raccoglie i resti ossei dovrà essere riportato il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto estumulato. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere anche avviati alla cremazione. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti ossei sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione ai sensi dell'art. 45 e seguenti del presente regolamento. Sui resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, derivanti da estumulazione ordinaria, sono consentiti i seguenti trattamenti:*

- a) inumazione, purché all'interno di un contenitore biodegradabile (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permetesse la loro rimozione se non a rischio di*

*determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno. È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi da reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purchè tali sostanze non siano nocive o tossiche, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in 5 (cinque) anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ed in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.*

*b) avviamento alla cremazione, purchè in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.*

*Il trattamento prestabilito dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.*

*Tutti rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.*

- 5) Di sostituire l'attuale articolo 70 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per sostituirlo con il novellato art. 70 e con il successivo art. 70 bis aventi il seguente tenore:

art. 70 - Disciplina e retrocessione di loculi cimiteriali

*I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un loculo dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune.*

*E fatto assolutamente divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato il loculo avuto in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di loculi fra privati è nulla.*

*La domanda di retrocessione del loculo, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica, e dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.*

*Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della presentazione della richiesta di retrocessione e verrà computato con riferimento a quella dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi. La somma da rimborsare viene determinata nel seguente modo:*

- a) *Se la retrocessione avviene entro 5 (cinque) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 70% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 50% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;*
- b) *Se la retrocessione avviene decorsi i 5 (cinque) anni e sino ai 20 (venti) anni compresi, dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 30% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;*
- c) *Se la retrocessione avviene decorsi i 21 (ventuno) anni e sino ai 40 (quaranta) anni compresi, dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 40% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 20% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;*
- d) *Se la retrocessione avviene oltre i 40 (quaranta) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 10% della tariffa vigente a prescindere dal suo utilizzo;*

*Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.*

art. 70 bis - Disciplina e retrocessione di aree per la costruzione di edicole funerarie

*I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un'area per la costruzione di una edicola funeraria dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune.*

*E' fatto assolutamente divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato l'area avuta in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di aree cimiteriali fra privati è nulla.*

*La domanda di retrocessione dell'area cimiteriale, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica, e dovrà contenere gli estremi dell'area cimiteriale concessa e del contratto di concessione stipulato.*

*Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della presentazione della richiesta di retrocessione e verrà computato con riferimento a quella dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi. La somma da rimborsare viene determinata nel seguente modo:*

- a) *Se la retrocessione avviene entro 2 (due) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 70% della tariffa vigente;*
- b) *Se la retrocessione avviene decorsi i 2 (due) anni dalla data del contratto di concessione o nei casi di decadenza della concessione medesima ai sensi dell'art. 69 del presente regolamento, la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa vigente.*

*Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.*

\* \* \* \* \*

Quindi:

- Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;
- All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

dichiara la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to : SERALE Aldo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : Dott.ssa VALACCO Susanna

---

---

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'ALBO PRETORIO informatico del COMUNE per gg. 15 consecutivi, dal 07-mag-2012 al 22-mag-2012 - Reg. Albo n. - (Art. 124 – c.1 – D.Lgs. 2000/267 e dell'art. 32 L. 69/2009)

lì 07-mag-2012

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa VALACCO Susanna

---

( X ) Dichiara eseguibile immediatamente (Art. 134 – c.4 – D. Lgs 2000/267)

( ) Divenuta esecutiva il  
per decorrenza di gg. 10 dalla pubblicazione (Art. 134 – c.3 – D. Lgs 2000/267)

lì 7/05/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F. to Dott.ssa VALACCO Susanna

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 7/05/2012

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa VALACCO Susanna